



TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Prima Sezione Civile, composto dai Giudici:

Dott.ssa Maria Mura	Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella	Giudice
Dott.ssa Claudia Beelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Oggetto: separazione giudiziale

nella causa iscritta al n.5022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno2011,
promossa da:

***** , nato a CAGLIARI il ***** , elettivamente domiciliato in VIA *****
CAGLIARI presso lo studio dell'Avv.to ***** che lo rappresenta e difende in forza di
procura speciale a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

***** nata a CAGLIARI il ***** , elettivamente domiciliata in VIA A. CERVI 16
09128 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv.to PACIFICO ROSALIA che la rappresenta e difende
in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del procedimento riunito (iscritto al
n.5793/2011RG), ammessa al patrocinio a spese dello Stato

RESISTENTE

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica

INTERVENUTO PER LEGGE

All'udienza del 6 febbraio 2015 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte ricorrente: Voglia il Tribunale Ill.mo: 1) pronunciare la separazione giudiziale
dei coniugi con addebito della stessa alla resistente; 2) nulla disporre a titolo di reciproco
mantenimento dei coniugi data l'omogeneità della situazione reddituale e la capacità lavorativa di
entrambi; 3) ordinare alla resistente il rilascio assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà del

ricorrente, sita in Monserrato Via *****”

Nell’interesse di parte resistente: voglia l’Ill.mo Tribunale: “1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità a *****; 2) assegnare l’abitazione familiare sita in Monserrato Via ***** alla Sig.ra *****; 3) stabilire a carico di ***** l’obbligo di corrispondere in favore della Sig.ra ***** a titolo di assegno di mantenimento, una somma non inferiore a €800,00 ovvero quella che verrà ritenuta di giustizia nel riequilibrio delle condizioni economiche reciproche dei coniugi e di quanto affermato nel ricorso; 4) con vittoria di spese e onorari; in via subordinata, quanto i punti 2) e 3) che precedono, confermare l’ordinanza presidenziale del 21 novembre 2011 con vittoria di spese e onorari”

Nell’interesse del Pubblico Ministero: vedi conclusioni scritte in data 8 ottobre 2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione è fondata merita accoglimento.

Emerge, invero, dalle risultanze processuali e, in particolare, dal vano esperimento del tentativo di riconciliazione il venir meno fra i coniugi del reciproco affetto e di ogni intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per gli stessi intollerabile.

Deve pertanto pronunciarsi la separazione fra i coniugi ***** e *****.

Quanto alle restanti domande, deve osservarsi quanto segue.

Sulle domande di addebito reciprocamente proposte ***** ha fondato la domanda in questione allegando, in ricorso introduttivo depositato il 1° giugno 2011 che già da tempo i rapporti fra lo stesso la coniuge si erano notevolmente deteriorati anche a causa dei ripetuti allontanamenti dalla casa coniugale da parte di quest’ultima.

Al riguardo ha allegato che la resistente si sarebbe allontanata da casa, l’ultima volta, nel luglio 2010 e che sebbene prima del gennaio 2011 la stessa fosse intenzionata a separarsi dal coniuge tanto da aver predisposto un ricorso per separazione consensuale, da tale data avrebbe invece preteso di fare rientro nel domicilio coniugale al solo scopo di rendere impossibile la vita al ***** , “probabilmente perché aveva appreso che egli aveva iniziato una nuova relazione”.

A detta del ricorrente, la presenza della ***** presso il domicilio coniugale per alcune notti alla settimana sarebbe tesa ad esasperare il ricorrente per forzarlo ad addivenire ad un accordo di separazione consensuale che preveda a carico del ***** un ingente assegno di mantenimento in suo favore.

Le proposte formulate dal ricorrente in via transattiva sarebbero state rifiutate dalla *****.

***** ha a sua volta domandato l’addebito della separazione al coniuge assumendo nel ricorso introduttivo del procedimento contraddistinto dal n.5793/2011 r.g., riunito al presente procedimento, nonché nella comparsa di costituzione risposta in data 14 ottobre 2011, che nel corso degli ultimi 10 anni il ***** avrebbe ripetutamente umiliato e offeso la coniuge anche

davanti a terze persone, sottolineando con derisione che a causa della patologia dalla medesima sofferta - distonia muscolare deformante - gli stessi non si erano mai potuti considerare una famiglia, non avendo neppure avuto figli, e di non tollerare più di avere a fianco una “ drogata” che durante il sonno tremerebbe.

Per tali motivi la ***** non sarebbe una buona moglie né una brava padrona di casa essendo in grado soltanto di svolgere il lavoro di commessa addetta alla vendita di scarpe, neppure considerabile come lavoro.

***** ha quindi imputato al coniuge la violazione del dovere di fedeltà allegando che nel corso di una serata di settembre 2008 la stessa lo avrebbe colto in inequivocabili atteggiamenti amorosi con tale ***** , scoprendo così l'esistenza di una relazione extraconiugale fra il proprio coniuge e quest'ultima.

Nell'anno 2010 dopo uno degli ennesimi litigi fra i due coniugi e durante un periodo di ricovero della stessa ***** in ***** , presso il centro specializzato dal quale la stessa verrebbe regolarmente seguita, sarebbe venuta a conoscenza di un'ulteriore relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge con tale ***** la quale sarebbe stata accolta nell'abitazione coniugale in assenza della ***** che al suo rientro in casa avrebbe addirittura trovato nei cassetti della camera da letto numerosa biancheria intima femminile.

Dall'agosto 2011 i coniugi avrebbero quindi vissuto di fatto separati in casa e la palese insofferenza del ricorrente nei confronti della coniuge avrebbe costretto quest'ultima a richiedere anche l'intervento della forza pubblica per poter rientrare nell'abitazione coniugale dopo che il ***** aveva sostituito la serratura del relativo portone d'ingresso.

Contestati gli avessi assunti la stessa quindi domandato che la separazione sia addebitata al coniuge. Tanto esposto, deve in primo luogo ritenersi destituita di fondamento l'eccezione formulata dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale in ordine alla tardività della domanda in questione da parte della resistente al riguardo rilevato, con efficacia assorbente, che al presente giudizio è stato riunito quello promosso su ricorso di ***** la quale aveva proposto la domanda di addebito richiamata e reiterata nella comparsa di costituzione depositata il 14 ottobre 2011, dunque prima dell'udienza presidenziale svoltasi il 19 ottobre 2011, come tale anch'essa tempestiva.

Ciò detto, sulla scorta di quanto emerso nel corso della compiuta attività istruttoria svoltasi esclusivamente sulle iniziative di parte resistente, ritiene il collegio che la domanda di addebito proposta da ***** sia suscettibile di accoglimento in ragione del riscontro probatorio degli assunti dalla medesima posti a fondamento della predetta domanda.

Al riguardo il teste ***** , fratello della parte ha, invero, riferito di aver personalmente constatato che nel corso della convivenza l'odierno ricorrente fosse solito evidenziare la patologia sofferta della coniuge affermando che detta malattia impediva la nascita di un figlio e la formazione

di una famiglia propria; nel corso degli ultimi 10 anni di matrimonio avrebbe più volte affermato, di fronte a familiari e amici, che la coniuge assumeva costantemente delle medicine ed era drogata, che non tollerava il fatto che la coniuge durante il sonno tremasse, inoltre squalificandola per il lavoro svolto quale commessa addetta alla vendita di scarpe e tacciandola di essere incapace di assolvere ai doveri di una brava padrona di casa di una brava moglie.

Il teste non è stato in grado di riferire in ordine alle relazioni extraconiugali asseritamente intrattenute dal odierno ricorrente con due diverse donne in merito alle quali ***** ha riferito di aver appreso le relative circostanze dalla stessa sorella.

Le circostanze sopra esposte hanno trovato integrale conferma nella deposizione di *****, madre della resistente, la quale ha, del pari, affermato di essere stata personalmente presente quando nella casa coniugale il ***** affermava che la patologia sofferta dalla ***** era di ostacolo alla nascita di figli e alla formazione di una famiglia.

La resistente, peraltro, risulta essersi sottoposta nel maggio 2010 presso il medesimo centro specializzato di ***** presso il quale era seguita per la patologia dalla medesima sofferta, altresì a un intervento di fecondazione assistita.

La teste ha, inoltre, riferito di essere stata presente anche quando il ricorrente affermava dinanzi a familiari ed amici che la coniuge assumeva medicine ed era una drogata, incapace di badare alla casa e di essere una brava moglie.

Quanto alle circostanze relative alla allegata relazione dell'odierno ricorrente con tale *****, la testimone ha riferito di aver appreso detta circostanza dalla figlia, e sempre dalla figlia di aver appreso che la donna in questione sarebbe stata accolta presso l'abitazione coniugale mentre la ***** si trovava ricoverata presso il centro di ***** al rientro dal quale avrebbe trovato nei cassetti della propria camera da letto della biancheria intima femminile non appartenente alla stessa.

Nei medesimi termini la deposizione di ***** la quale a conoscenza dei fatti per aver frequentato la famiglia della resistente dal 1996 circa e di essere testimone di nozze delle parti ha riferito di aver personalmente constatato l'atteggiamento del ***** quale sopra descritto.

Quanto alle relazioni extraconiugali intrattenute da quest'ultimo la testimone ha riferito di aver appreso la circostanza della stessa ***** che le aveva telefonato riferendole che aveva visto il coniuge preso per mano con una donna che riferendo successivamente di aver appreso che quella donna si chiamava *****.

***** ha altresì riferito di aver personalmente constatato che durante il periodo in cui la ***** si trovava ricoverata presso il centro specializzato sopra indicato il ***** avrebbe instaurato una relazione amorosa con tale ***** con la quale, secondo quanto dalla teste appreso dalla resistente, il ***** avrebbe dal dicembre 2011 intrapreso una stabile

convivenza presso l'abitazione coniugale.

La circostanza da ultimo indicata è stata confermata, per conoscenza diretta, dal fratello della resistente il quale ha riferito di aver personalmente visto ***** entrare e uscire dall'abitazione del ricorrente.

Nessuna proficua iniziativa di carattere istruttorio è stata, per contro, assunta dal ricorrente in ordine agli assunti sui quali questi ha fondato la domanda di addebito, avendo lo stesso in particolare ommesso di discutere i testimoni dal medesimo dedotte in materia di prova contraria ammessa con ordinanza istruttoria in data 5 luglio 2012.

Tanto esposto reputa il collegio che le risultanze della compiuta attività istruttoria abbiano fornito sufficiente riscontro al dedotto comportamento assunto dal ***** nei confronti della coniuge in violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio in riferimento in primo luogo al dovere di assistenza morale, integrando l'atteggiamento sistematico di denigrazione e squalifica della coniuge dal punto di vista sia personale che professionale, compiuto dinanzi ad amici e familiari e protrattasi nel corso della convivenza matrimoniale, una condotta gravemente lesiva della dignità della persona come tale idonea, secondo criteri di valutazione ancorati a parametri di normalità, a costituire causa della frattura dell'unione coniugale.

Al ricorrente deve, inoltre, addebitarsi la violazione del dovere di fedeltà per avere il medesimo intrapreso in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con una donna (*****) attualmente convivente con lo stesso nell'ex domicilio coniugale e dalla quale lo stesso risulta, altresì, aver avuto una figlia, come affermato dallo ***** nella memoria di replica in data 27 aprile 2015.

Al riguardo giova rilevare che sin dall'udienza presidenziale svoltasi il 19 ottobre 2011 il ricorrente aveva allegato l'imminente nascita, per il dicembre del medesimo anno, della figlia che aspettava dalla sua attuale compagna onde appare verosimile che la relazione con quest'ultima sia stata instaurata in costanza di matrimonio pur tenuto conto della separazione di fatto esistente fra i coniugi al momento dell'introduzione del presente giudizio nel giugno 2011, da circa 10 mesi prima. Quanto sopra ritenuto comporta dunque che la separazione deve essere addebitata a *****.

Sull'assegnazione e il rilascio della casa coniugale

Nessuna delle domande reciprocamente formulate dei coniugi in relazione al predetto immobile, pacificamente di esclusiva proprietà del ricorrente, è suscettibile di accoglimento.

Al riguardo da un lato il difetto dei presupposti di legge - la convivenza di uno dei coniugi con prole minore o maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente - preclude la pronuncia di un provvedimento di assegnazione; dall'altro, non compete al giudice della separazione nella presente sede disporre il rilascio dell'immobile eventualmente ancora occupato dalla ***** in favore del resistente il quale dovrà a tal fine eventualmente instaurare un apposito giudizio.

Le domande formulate dalle parti devono, dunque, essere entrambe rigettate.

Sulla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti

Si premette che con ordinanza presidenziale resa in data 21 novembre 2011 è stato posto a carico del ***** l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge mediante il versamento dell'importo di €350,00 mensili tenuto conto del reddito tratto dal ***** , agente di polizia penitenziaria, percettore di un reddito medio mensile – quale risultante dalla documentazione reddituale in atti (cud 2009 e 2011) - pari a circa €1.900,00 gravato dal pagamento delle rate di due finanziamenti relativi l'uno - comportante il pagamento di una rata mensile di circa €400,00 - ad esigenze di carattere personale, l'altro – comportante una rata di circa €340,00 mensili – asseritamente contratto nell'interesse della famiglia ma la cui riferibilità all'indicata causale, contestata dalla resistente, non è stata documentata.

Quanto alla ***** , la stessa risultava godere di una retribuzione mensile netta di circa €650,00 quale commessa assunta con contratto a tempo indeterminato presso un centro commerciale non gravata da oneri ulteriori oltre i costi di vita ordinari.

Si è infine tenuto conto degli oneri futuri relative reperimento, da parte della resistente, di una sistemazione abitativa a seguito del rilascio della casa coniugale in favore del coniuge.

Ciò detto, quanto alle attuali condizioni reddituali delle parti, risulta dalla documentazione reddituale più aggiornata prodotta dal ricorrente - CU 2015 - che questi in relazione all'anno di imposta 2014 ha percepito un reddito mensile netto quantificabile in circa €1.770,00.

Quanto ai costi gravanti sul reddito sopra indicato, in sede presidenziale il ricorrente aveva fatto riferimento, come detto, a due prestiti chiesti l'uno nel 1997 nell'interesse della famiglia per la ristrutturazione della casa coniugale e l'altro dal medesimo chiesto a titolo personale in relazione ad una causa ereditaria, comportanti complessivamente un onere di €740,00 mensili.

Nessuno degli oneri suddetti è stato documentato in atti.

Quanto alla ***** , la stessa ha prodotto in atti il CUD 2013 le buste paga relative alle mensilità da gennaio a dicembre 2014 che attestano in relazione all'anno di imposta 2013 un reddito mensile netto pari a circa €707,00; le buste paga attestano per l'anno 2014 una media retributiva quantificabile in circa €752,00.

La resistente non ha documentato alcun costo abitativo né ha allegato dove attualmente la stessa risieda.

Ciò detto, tenuto conto della rilevante sperequazione fra le condizioni reddituali delle parti nonché dell'onere di mantenimento gravante sul ricorrente in conseguenza della nascita della figlia avuta dalla compagna, reputa questo collegio equo confermare l'importo già previsto in sede presidenziale in favore della resistente titolo di contributo per il mantenimento della ***** .

L'importo sopra indicato, da corrisondersi presso il domicilio della ***** entro il giorno 5

di ogni mese, è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2012.

Deve infine intendersi rinunciata la domanda inizialmente proposta dalla ***** per il risarcimento dei danni asseritamente subiti, non avendo la stessa espressamente riproposto la domanda in questione - in ordine alla quale non ha altresì assunto alcuna iniziativa istruttoria - in sede di precisazione delle conclusioni.

Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e, liquidate nella misura indicata in dispositivo, già dimezzate ai sensi degli articoli 82 e 130 del d.p.r. 112 /2002, devono essere poste a carico del ricorrente e in favore della resistente essendo quest'ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,

1. Pronuncia la separazione fra i coniugi ***** nato a CAGLIARI il *****, e ***** nata a CAGLIARI il *****, addebitando la stessa a *****;
2. rigetta le domande proposte da entrambe le parti in relazione alla casa coniugale;
3. determina in €350,00 mensili l'assegno dovuto da ***** a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, da corrisondersi presso il domicilio della ***** entro il giorno 5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2012;
4. condanna ***** alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali che liquida in complessivi €2.800,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Cagliari in data 5 maggio 2015 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.

La Presidente

Dott.ssa Maria Mura

Il Giudice estensore

Dott. ssa Claudia Beelli